



n. 10234/2005 r.g.a.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 65/13 Sent.
N. 10234/05 Reg. Gen.
N. 160/13 Cron.
N. 171/13 Rep.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ezio Bellavitis
ha pronunciato la seguente

CONTRIBUTO UNIFICATO

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10234/2005 promossa da:

GIANCARLA [redacted], con il patrocinio dell'avv. CAL-
VELLO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA PREVITALI, 30 ABANO TER-
ME presso il difensore avv. CALVELLO CLAUDIO

ATTORE

contro

GIUSEPPE [redacted] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamen-
te domiciliato in [redacted] presso il difensore avv.
[redacted]

LORENZA [redacted] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore
avv. [redacted]

CONVENUTI

[redacted] S.P.A. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in VIA [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]



TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza 11.10.2012, che si hanno qui per integralmente trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 7.10.2005 Giancarla [REDACTED] esponeva che il 5.4.2004 si era recata presso l'abitazione dei coniugi Giuseppe [REDACTED] e Lorenza [REDACTED], ove era stata richiesta dalla Gennaro di aiutarla a pulire una finestra; mentre eseguiva la pulizia, a causa dell'instabilità della scala a libretto sulla quale era salita, aveva perso l'equilibrio, cadendo a terra e riportando lesioni; conveniva, pertanto, in giudizio il [REDACTED] e la [REDACTED], chiedendone la condanna al risarcimento del danno ex art.2051 c.c.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto dell'avvera domanda e dichiarando di voler chiamare in causa la spa [REDACTED] per essere da questa manlevati.

Si costituiva la terza chiamata, eccependo l'inoperatività nella specie della polizza di assicurazione e negando che i convenuti fossero responsabili del danno subito dall'attrice.

Il G.I. assumeva l'interrogatorio formale della convenuta, disponeva consulenza medico legale e all'udienza del 11.10.2012 tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È pacifico che la scala dalla quale è caduta l'attrice era di proprietà dei convenuti e che l'attrice vi era salita sopra nell'abitazione dei convenuti per aiutare la [REDACTED] a pulire una finestra.

In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il po-



tere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia; la relativa indagine costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito *n. 1948 del 10/02/2003*.

Nel caso di specie nessun potere di fatto sulla scala era stato trasferito all'attrice, che l'aveva utilizzata occasionalmente all'interno dell'abitazione dei proprietari della stessa e non per un interesse proprio, ma al solo fine di aiutare la ████████ nel disbrigo di una faccenda domestica, sicché l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa era rimasto in capo ai convenuti.

La ████████ nel rispondere all'interrogatorio formale ha dichiarato "E' vero. La scala si è mossa e l'attrice ha perso l'equilibrio, cadendo dalla stessa".

Può, quindi, ritenersi provato il nesso di causa tra la cosa ed il danno, atteso che, come sostenuto dall'attrice nell'atto di citazione, la perdita dell'equilibrio, che ha cagionato la caduta, è stata successiva e conseguente al movimento della scala e, quindi, dovuta al modo di essere della scala stessa, che evidentemente non assicurava la necessaria stabilità a chi vi saliva sopra (non è stato possibile accertare le condizioni della scala, in quanto la stessa non era più disponibile, e la dimostrazione dell'eventuale integrità della scala incombeva ai convenuti, sia in base a quanto disposto dall'art. 2051 c.c., sia in base al principio della vicinanza della prova).

Nessun comportamento anomalo o utilizzo improprio della scala risulta ascrivibile all'attrice, né può attribuirsi a negligenza della stessa il fatto di non essersi preventivamente assicurata della stabilità della scala, essendo del tutto ragionevole che l'attrice abbia confidato nell'integrità dell'oggetto, che la conoscente ████████ le metteva a disposizione per essere aiutata nella faccende domestiche.

I convenuti vanno, pertanto, ritenuti responsabili del danno subito dall'attrice a causa della caduta della scala.

Il ctu ha accertato che l'attrice ha riportato una frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno sinistro; i postumi residui comportano un danno biologico quantificabile nella misura del 9%; il periodo di malattia e convalescenza comportante danno biologico temporaneo si è protratto per 30 giorni in forma pressoché totale, per ulteriori 150 giorni in forma parziale al 75%, 60 giorni in forma parziale al 50% e per ulteriori 60 giorni in forma minima la 25%.

Ha accertato, altresì, che il danno ha influito in modo permanente anche sulla generica ca-

pacità lavorativa di casalinga dell'attrice, sicché va riconosciuto un ulteriore danno patrimoniale, da liquidarsi equitativamente in misura pari al 40% del danno biologico permanente.

Va richiamato al riguardo quanto affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione (*sent. n. 16896 del 20/07/2010*), ovvero che colui che, in conseguenza di una lesione della salute, vede ridursi la propria capacità di lavoro domestico, patisce un danno patrimoniale futuro risarcibile, per la liquidazione del quale non è necessaria né la prova che, dopo la guarigione, l'attività domestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sarà costretta ad una maggiore usura o ad una anticipata cessazione da tale attività), né la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico (giacché, diversamente, il risarcimento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto affrontare tale spesa).

Applicando i criteri della tabella elaborata dal Tribunale di Milano con riferimento al 2011, il danno biologico permanente va liquidato in € (15.479,00+ 40%) 21.670,60 ed il danno temporaneo in € 17.062,50.

A ciò va aggiunta la somma di € 1.209,55 per spese mediche, accertate come congrue dal ctu.

La somma complessiva di € 39.942,25, liquidata con riferimento alla tabella del 2011, va rivalutata e determinata ad oggi in 40.780,78.

I convenuti vanno, pertanto, condannati a pagare all'attrice la somma di € 40.780,78 con gli interessi legali dal 1.6.2008, data intermedia tra quella del sinistro e quella odierna secondo il condivisibile criterio suggerito da Cass. n. 20742 del 26/10/2004, essendo stato il danno liquidato ai valori odierni.

I convenuti hanno chiesto di essere tenuti indenni dalla spa Fondiaria Sai in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con la stessa concluso.

Con tale contratto la terza chiamata ha assicurato il risarcimento delle somme che gli assicurati siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione "ai fatti di vita privata".

Tra tali fatti debbono ritenersi ricompresi anche quelli consistenti nell'esecuzione di lavori pulizia con l'ausilio di terzi, riguardando un'attività inerente alla vita privata all'interno



dell'ambiente domestico; la scala che ha provocato il danno è un oggetto che usualmente viene impiegato nell'esecuzione dei lavori di cui sopra e non costituisce fatto anomalo l'aiuto che un ospite dia nei lavori medesimi.

Assume la terza chiamata che la garanzia assicurativa non opera nel caso di specie, in quanto il danno è conseguenza di un comportamento colpevole dell'attrice e non è comunque ascrivibile a responsabilità dei convenuti.

Tale difesa non è fondata per quanto in precedenza scritto relativamente alla responsabilità dei convenuti, sicché la spa Fondiaria Sai va condannata a pagare ai convenuti la somma di € 40.780,78 con gli interessi legali dal 1.6.2008 al saldo.

Le spese, comprese quelle di ctu e ctp, seguono la soccombenza.

P Q M

Condanna [redacted] e Lorenza [redacted] a pagare a Giancarla [redacted] la somma di € 40.780,78 con gli interessi legali dal 1.6.2008 al saldo ed a rimborsare alla medesima le spese di lite, liquidate in € [redacted] per compensi ed € [redacted] per spese.

Pone a carico dei convenuti le spese di ctu.

Condanna la spa [redacted] a pagare a Giuseppe [redacted] e Lorenza [redacted] la somma di € 40.780,78 con gli interessi legali dal 1.6.2008 al saldo ed a rimborsare ai medesimi le spese di lite, liquidate in € [redacted] per compensi ed € [redacted] per spese, oltre alle spese di ctu.

Padova 6.1.2013

Il Giudice

Il Cancelliere Ct
dott. Nicola Persegati

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 10 GEN. 2013

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
dott. Nicola Persegati